Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 9 marzo 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Lazio

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1979, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Proposte di moratoria sulla costruzione di impianti nucleari per un piano di sviluppo del settore energetico italiano e delle attività produttive collegate ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Milano presso il Circolo de Amicis, in via de Amicis n. 17.

(2136)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **1008.**

Annullamento del secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 1023, concernente trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 1023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 31 luglio 1976, e in particolare il secondo comma, con il quale, a decorrere dal 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari è stato attribuito alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della stessa facoltà ed Università, unitamente al titolare dott. Domenico Zotti;

Visto il decreto rettorale dell'Università di Bari del 5 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti regionale, addì 25 ottobre 1976, registro n. 11, foglio n. 132, con il quale il dott. Domenico Zotti, è cessato per volontarie dimissioni dall'ufficio di assistente ordinario alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari;

Considerato che alla data del 1° novembre 1975, il dott. Domenico Zotti non poteva essere trasferito in qualità di assistente ordinario essendo già cessato da detta qualifica a decorrere dal 1° marzo 1975;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 1023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 31 luglio 1976, con il quale, a decorrere dal 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari è stato attribuito alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della stessa facoltà e Università, unitamente al titolare dott. Domenico Zotti, è annullato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1979
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 379

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978, n. **1009.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Corrado Confalonieri, in Piacenza.

N. 1009. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Piacenza 4 novembre 1977, n. 554/A/77, relativo all'erezione della parrocchia di S. Corrado Confalonieri, con il titolo di prevostura, in Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1979
Registro n. 5 Interno, foglio n. 197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978, n. **1010.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo, di S. Rocco e di S. Maria Assunta, in Palanzano.

N. 1010. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° marzo 1977, n. 586, integrato con postilla e dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* della parrocchia di S. Michele arcangelo, in frazione Vairo del comune di Palanzano (Parma), alle già unite parrocchie di S. Rocco, in Valcieca di Palanzano, e di S. Maria Assunta, in Nirone dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1979
Registro n. 5 Interno, foglio n. 198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978, n. **1011.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Casa madre Morano », in Catania.

N. 1011. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Casa madre Morano », in Catania.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1979
Registro n. 5 Interno, foglio n. 200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978, n. 1012.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura dell'Istituto internazionale delle suore di Santa Marcellina, in Roma.

N. 1012. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa di procura dell'Istituto internazionale delle suore di Santa Marcellina, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1979
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 201

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Sospensione per l'esercizio finanziario 1979 delle assunzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, di personale straordinario da utilizzare con mansioni della carriera di concetto, nonché sospensione del requisito della conoscenza della stenografia per il personale straordinario da assumere per l'espletamento di mansioni della carriera esecutiva.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, concernente assunzioni temporanee di personale straordinario presso le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1977, registro n. 6, foglio n. 237, con il quale, per l'anno finanziario 1978 sono state sospese le assunzioni temporanee di personale straordinario in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per lo espletamento di mansioni di concetto, nonchè per quanto concerne le assunzioni di personale straordinario da utilizzare per lo svolgimento di mansioni della carriera esecutiva, la richiesta del requisito della conoscenza della stenografia;

Considerato che, anche per l'esercizio finanziario 1979, non si reputa necessario avvalersi dell'opera di personale straordinario in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per l'espletamento di mansioni della carriera di concetto, e che è opportuno altresì, sospendere, per quanto concerne il personale straordinario da assumere per lo svolgimento di mansioni della carriera esecutiva, la richiesta del requisito della conoscenza della stenografia, ritenendosi sufficiente la conoscenza della sola dattilografia;

Sentito il parere espresso dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 10 ottobre 1978;

Decreta:

Art. 1.

Sono sospese, per l'esercizio finanziario 1979, le assunzioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, di personale straordinario in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, per l'espletamento di mansioni della carriera di concetto.

Art. 2.

E' altresì, sospesa, per la durata dell'esercizio finanziario 1979, per quanto concerne le assunzioni di personale straordinario da utilizzare per lo svolgimento di mansioni della carriera esecutiva, la richiesta del requisito della conoscenza della stenografia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: PASTORINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Turismo, foglio n.* 57

(2024)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria, in Castrovillari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Andreae Calabria di Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 1° settembre 1978 e 22 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 17 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria di Castrovillari (Cosenza), è prolungata fino al 17 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1986)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Inteca di Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 1° settembre e 22 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 17 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca di Castrovillari (Cosenza), è prolungata fino al 17 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1987)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 31 luglio 1978 e 12 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 28 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino), è prolungata fino al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1988)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 9 agosto 1978 e 22 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 17 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano), è prolungata fino al 17 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1985)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 17 luglio 1978 e 22 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 17 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino), è prolungata fino al 17 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1984)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani, in Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Reggiani di Bergamo;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 21 aprile 1978, 1° agosto 1978 e 22 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1977 al 17 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani di Bergamo, è prolungata fino al 17 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1983)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 5 luglio 1978 e 26 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 ottobre 1977 al 13 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento), è prolungata fino al 14 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1982)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi e Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, in Tortona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mossi e Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 17 luglio 1978 e 26 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 settembre 1977 al 21 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi e Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona, è prolungata fino al 18 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1981)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 17 luglio 1978 e 22 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 28 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno, è prolungata fino al 28 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1980)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avila confezioni, in Città di Castello.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Avila confezioni di Città di Castello (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978 e 8 novembre 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 marzo 1978 al 24 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avila confezioni di Città di Castello (Perugia), è prolungata fino al 25 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1989)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Genova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Genova;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Genova, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti	L. 18.363
salariati fissi:	
comuni	L. 15.420
qualificati	» 16.689
specializzati	» 17.908

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1651)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mizar, in Busto Arsizio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mizar di Busto Arsizio (Varese);

Visti i decreti ministeriale 22 dicembre 1977, 31 luglio 1978 e 11 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1978 al 14 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mizar di Busto Arsizio (Varese), è prolungata fino al 14 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1978)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Savona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Savona;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Savona, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 17.818

salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.365
qualificati . . . . » 15.507
specializzati . . . . » 16.570

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1654)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Pavia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Pavia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Pavia, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 19.015

salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.357
qualificati . . . . » 16.633
specializzati . . . . » 17.819

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1657)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Frosinone;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Frosinone, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 17.865

salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.877
qualificati . . . . » 16.035
specializzati . . . . » 17.112

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1652)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Pescara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Pescara;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Pescara, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.368

salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.545
qualificati . . . . » 16.712
specializzati . . . . » 17.799

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1653)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Milano;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Milano, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 19.336

salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.425
qualificati . . . . » 16.840
specializzati . . . . » 18.150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1656)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno, Novate Milanese e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania;

Visti i decreti ministeriali 25 luglio 1978 e 28 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 giugno 1978 al 30 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania, è prolungata fino al 25 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1979)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forait, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Forait di Forlì;

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1978 e 11 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 30 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Foralt di Forlì, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1990)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Proroga del termine di presentazione della documentazione relativa alle domande di rilascio di autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi, presentate ai sensi del decreto ministeriale 21 novembre 1978.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 10 della legge 18 ottobre 1978 n. 625;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1978, n. 4401, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 21 novembre 1978 concernente la determinazione del contingente per l'anno 1978 di nuove autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi e modalità per la loro assegnazione;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1978, n. 70 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 1978 il termine di presentazione delle domande di rilascio delle suddette autorizzazioni fermo restando, peraltro, quello stabilito per la presentazione della relativa documentazione;

Considerato che da più parti è stata segnalata che in molti casi si è verificata l'impossibilità di presentare, entro il termine stabilito, la documentazione richiesta, date le notevoli difficoltà che si riscontrano nel rilascio dei necessari documenti da parte degli uffici ed organi preposti;

Ritenuta quindi la opportunità di prorogare il termine stabilito per la presentazione della documentazione anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 28 febbraio 1979, stabilito al quarto comma dell'art. 5 e al secondo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 21 novembre 1978, entro il quale le imprese, che intendono concorrere all'assegnazione delle autorizzazioni previste dal decreto suddetto, devono presentare la documentazione richiesta all'ufficio provinciale della motorizzazione civile o dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione l'impresa ha la sua sede, e, ove necessario, al competente comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, è prorogato al 31 marzo 1979.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro: COLOMBO

(2115)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1979.

Riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione, per incorporazione, della Banca popolare cooperativa vogherese, in Voghera, nella Banca popolare di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 30 gennaio 1979, con la quale la Banca popolare di Milano - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Milano e la Banca popolare cooperativa vogherese - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Voghera, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione nella Banca popolare di Milano della Banca popolare cooperativa vogherese;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1943, n. 1472;

Considerato che la richiesta fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare cooperativa vogherese nella Banca popolare di Milano, il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile è ridotto a giorni quindici, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1979

Il Ministro: BONIFACIO

(2137)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 25 gennaio 1979. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 215, che dà facoltà al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di disporre, su conforme parere del CIPI e in situazioni di particolare gravità, le proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale fino ad un massimo di ventiquattro mesi nei casi previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area del comune di Brindisi;

Ritenuto che sussiste nell'area del comune di Brindisi una situazione socio-economica di particolare gravità che rende necessaria l'adozione di provvedimenti previsti dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 215;

Esprime parere

che il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termo-elettrica Enel, può essere ulteriormente prorogato, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 215.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(2026)

Deliberazione 25 gennaio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della condizione di crisi economica delle aziende del settore confezioni operanti nel comune di Castelnuovo Berardenga.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore confezioni nel comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore confezioni nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore confezioni operanti nel comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(2027)

Deliberazione 25 gennaio 1979. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, *convertito nella legge 26 maggio 1978*, n. 215, che dà facoltà al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di disporre, su conforme parere del CIPI e in situazioni di particolare gravità, le proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale fino ad un massimo di ventiquattro mesi nei casi previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale di Gela (Caltanissetta);

Ritenuto che sussiste nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) una situazione socio-economica di particolare gravità che rende necessaria l'adozione di provvedimenti previsti dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 215;

Esprime parere

che il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC, può essere ulteriormente prorogato, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 215.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(2028)

Deliberazione 25 gennaio 1979. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 215, che dà facoltà al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di disporre, su conforme parere del CIPI e in situazioni di particolare gravità, le proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale fino ad un massimo di ventiquattro mesi nei casi previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale di Ragusa;

Ritenuto che sussiste nell'area industriale di Ragusa una situazione socio-economica di particolare gravità che rende necessaria l'adozione di provvedimenti previsti dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 215;

Esprime parere

che il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC, può essere ulteriormente prorogato, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 215.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(2029)

Deliberazione 25 gennaio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, della sussistenza della crisi occupazionale nell'area del comune di Brindisi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una grave crisi occupazionale nell'area del comune di Brindisi;

Ritenuto che ricorrono per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi occupazionale;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area del comune di Brindisi.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(2030)

Deliberazione 25 gennaio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, della sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale di Acerra.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una grave crisi occupazionale nell'area industriale di Acerra (Napoli);

Ritenuto che ricorrono per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi occupazionale;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale di Acerra (Napoli).

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(2031)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia e politica monetaria (convenzionata) presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma è vacante la cattedra di storia e politica monetaria (convenzionata), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2128)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Iscrizione del personale dipendente dall'Istituto autonomo per le case popolari di Biella alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto interministeriale 6 dicembre 1978, è stata approvata ai sensi dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni, la deliberazione in data 21 aprile 1978, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Biella ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

(1689)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 23 febbraio 1979, concernente criteri di attuazione dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per i versamenti in conto corrente col Tesoro da parte dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e delle gestioni di previdenza ed assistenza obbligatorie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 5 marzo 1979, sono apportate le seguenti rettifiche:

nel primo comma delle premesse, dove è scritto: « Vista la legge 21 dicembre 1978, n. *483* ... », leggasi: « Vista la legge 21 dicembre 1978, n. *843* ... »;

nel terzo comma delle premesse, dove è scritto: « ... quelle *di* Servizio contributi ... », leggasi: « ... quelle *del* Servizio contributi ... »;

in calce al decreto, negli estremi della registrazione alla Corte dei conti, dove è scritto: « ... foglio n. *263* », leggasi: « ... foglio n. *236* ».

(2127)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 6 marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,45	841,45	841,45	841,45	841,50	842,30	841,55	841,45	841,45	841,45
Dollaro canadese	711,95	711,95	711,95	711,95	711,35	711,40	712,35	711,95	711,95	711,95
Marco germanico	453,07	453,07	453,07	453,07	453,15	453,10	453,11	453,07	453,07	453,05
Fiorino olandese	419,74	419,74	419,74	419,74	419,70	419,85	419,67	419,74	419,74	419,75
Franco belga	28,635	28,635	28,635	28,635	28,65	28,65	28,655	28,635	28,635	28,65
Franco francese	196,28	196,28	196,28	196,28	196,40	196,45	196,36	196,28	196,28	196,30
Lira sterlina	1703,30	1703,30	1703,30	1703,30	1703,20	1703,30	1703,35	1703,30	1703,30	1703,30
Corona danese	161,92	161,92	161,92	161,92	161,90	162,15	161,95	161,92	161,92	161,95
Corona norvegese	165,22	165,22	165,22	165,22	165,20	165,30	165,27	165,22	165,22	165,25
Corona svedese	192,60	192,60	192,60	192,60	192,55	192,60	192,56	192,60	192,60	192,60
Franco svizzero	501,81	501,81	501,81	501,81	502 —	502,40	501,90	501,81	501,81	501,80
Scellino austriaco	61,845	61,845	61,845	61,845	61,85	61,85	61,83	61,845	61,845	61,85
Escudo portoghese	17,65	17,65	17,65	17,65	17,66	17,65	17,72	17,65	17,65	17,65
Peseta spagnola	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	12,20	12,185	12,18	12,18	12,18
Yen giapponese	4,122	4,122	4,122	4,122	4,12	4,15	4,122	4,122	4,122	4,12

Media dei titoli del 6 marzo 1979

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	66 —
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	87,650
» 5,50% » » 1968-83	85,625
» 5,50% » » 1969-84	80,925
» 6% » » 1970-85	80,550
» 6% » » 1971-86	78,350
» 6% » » 1972-87	76,975
» 9% » » 1975-90	83,150
» 9% » » 1976-91	83,725
» 10% » » 1977-92	86,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,90
» » » Ind. 1-7-1979	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,725
» » » » 1-1-1978/80	100,700
» » » » 1-3-1978/80	100,525
» » » » 1-6-1978/80	100,550
» » » » 1-8-1978/80	100,625
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-4-1979 I emiss.	99,675
» » » 9% 1-10-1979 II emiss.	98,300
» » Nov. 5,50% 1-1-1980	95,625
» » Pol. 9% 1-1-1980	97,775
» » » 10% 1-1-1981	96,375
» » Nov. 5,50% 1-4-1982	84,450
» » Pol. 12% 1-1-1982	99,250
» » » 12% 1-4-1982	98,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 marzo 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841,50
Dollaro canadese	712,15
Marco germanico	453,09
Fiorino olandese	419,705
Franco belga	28,645
Franco francese	196,32
Lira sterlina	1703,325
Corona danese	161,935
Corona norvegese	165,245
Corona svedese	192,58
Franco svizzero	501,855
Scellino austriaco	61,842
Escudo portoghese	17,685
Peseta spagnola	12,182
Yen giapponese	4,122

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del commissario liquidatore della « Cooperativa lavoratori Unione - Soc. coop. a r.l. », in Trieste

Con deliberazione 17 gennaio 1979, n. 87, la giunta regionale ha nominato, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, commissario liquidatore della « Cooperativa lavoratori Unione - Società coop. a r.l. », in Trieste (costituita il 9 gennaio 1976 con atto notaio dott. Vladimiro Clarich di Trieste), il dott. Giuseppe Montesano, commercialista in Trieste, via C. Battisti n. 10.

(1261)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Salsomaggiore

Con deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 4360 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 373/363 nella seduta del 25 gennaio 1979) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Salsomaggiore adottata con deliberazione del consiglio comunale 16 aprile 1975, n. 108.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1464)

Variante al piano regolatore generale del comune di Anzola Emilia

Con deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 4377 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 479/534 nella seduta del 1° febbraio 1979) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Anzola Emilia (Bologna), adottata con deliberazione consiliare 20 giugno 1977, n. 204.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1465)

Variante al piano regolatore generale del comune di Castello d'Argile

Con deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 4378 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 480/545 nella seduta del 1° febbraio 1979) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Castello d'Argile (Bologna), adottata con deliberazione del consiglio comunale 26 aprile 1976, n. 58.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1466)

Variante al piano regolatore generale del comune di Molinella

Con deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 4380 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 482/535 nella seduta del 1° febbraio 1979) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Molinella (Bologna), adottata con deliberazione consiliare 30 maggio 1977, n. 87 e 11 luglio 1977, n. 103.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1467)

Variante al piano regolatore generale del comune di Russi

Con deliberazioni della giunta regionale 25 settembre 1978, n. 3363 e 18 dicembre 1978, n. 4597 (rese esecutive dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 327/277 nella seduta del 24 gennaio 1979), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Russi (Ravenna), adottata con deliberazione del consiglio comunale 29 luglio 1977, n. 193.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1259)

Variante al piano regolatore generale del comune di Parma

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1978, n. 4599 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 390/365 nella seduta del 25 gennaio 1979), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Parma, adottata con deliberazione del consiglio comunale 23 febbraio 1978, n. 141.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1260)

Variante al piano regolatore generale del comune di Medicina

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1978, n. 4602 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 773/659 nella seduta dell'8 febbraio 1979), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Medicina (Bologna), adottata con deliberazione del consiglio comunale 27 maggio 1977, n. 67.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1828)

Variante al piano regolatore generale del comune di Casalecchio di Reno

Con deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 4372 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 831/616 nella seduta del 7 febbraio 1979), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Casalecchio di Reno (Bologna), adottata con deliberazione del consiglio comunale 15 giugno 1977, n. 98.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1829)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni nei comuni di Lavis e di Ischia

Con deliberazione 29 dicembre 1978, n. 12345, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 1005/20, 1005/22, comune catastale di Lavis e particella fondiaria 1437/2, comune catastale di Ischia, dal demanio al patrimonio provinciale.

(1830)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1978, registrato il 12 maggio 1978, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1978;

Letta la nota n. 7/19 in data 3 gennaio 1979, con la quale il presidente della corte d'appello di L'Aquila nell'informare che il dott. Arrigo Semeria, presidente effettivo di quella commissione, è impossibilitato a partecipare ai lavori della commissione stessa, perchè trasferito alla Corte suprema di cassazione, propone la sostituzione dello stesso con il dott. Francesco Spera;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott Francesco Spera, magistrato di cassazione con funzione di consigliere di corte d'appello è nominato presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di L'Aquila, in sostituzione del dottor Arrigo Semeria.

Roma, addì 19 gennaio 1979

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1979
Registro n. 4 *Giustizia, foglio n.* 206

(1707)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri quattro posti di coadiutore, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 2.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti ad accettare la sede di Roma.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'Aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e articoli 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore, parametro 133, l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 27 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . .

Se in servizio o in congedo (in quest ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) (1) . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Visto del comando: . . . .

(1) I sottufficiali che intendano partecipare al concorso sono pregati di inviare, per l'aggiornamento del documento matricolare, in relazione alla situazione familiare, lo stato di famiglia ai rispettivi centri documentazione matricola dai quali dipendono.

(2055)

Data della prova scritta del concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di tecnologie.

La prova scritta del concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di tecnologie, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1978, avrà luogo in Livorno presso la Accademia navale il giorno 4 aprile 1979 con inizio alle ore 8.

(2130)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Sanna Maria, nata a Tizzano (Parma) il 16 maggio 1944 . . . . . . punti 100 su 100
2. Stella Corrado, nato ad Aiello Calabro (Cosenza) il 28 maggio 1946 . . . . . » 92 »
3. Barnabè Mario, nato ad Imola (Bologna) il 14 maggio 1944 . . . . » 82 »
4. Cassese Giuseppe, nato a Napoli il 15 ottobre 1936 . . . . » 82 »
5. Gabrielli Antonio, nato a Roma l'11 dicembre 1935 . . . . » 77 »
6. Ghigini Francesca, nata a Seregno (Milano) il 18 luglio 1924 . . . . . » 77 »
7. Stefanelli Giuseppe, nato a Venezia il 6 ottobre 1944 . . . . . » 77 »
8. Calzavara Marco, nato a Treviso il 26 luglio 1938 . . . . . » 72 »
9. Mazzoleni Giovanni, nato a Zero Branco (Treviso) il 10 novembre 1944 . . . » 72 »
10. Velardita Giuseppe, nato a Piazza Armerina (Enna) il 20 marzo 1939 . . » 72 »
11. Strafaci Giuseppe Maria, nato a Reggio Calabria il 13 luglio 1945 . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1841)

REGIONE SARDEGNA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Sassari

Con decreto dell'assessore all'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna 7 febbraio 1979, n. 01502, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti 36 sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Sassari:

Sassari 5ª, 10ª, 14ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª;
Alghero 9ª;
Olbia frazione S. Pantaleo;
Olbia frazione Berchideddu;
Olbia frazione Golfo Aranci;
Porto Torres 4ª;
Badesi;
Alà dei Sardi;
Banari;
Bortigiadas;
Bottida;
Buddusò;
Burgos;
Calangianus frazione S. Antonio;
Cargeghe;
Codrongianus;
Cossoine;
Illorai;
Laerru;
Luras;
Mara;
Martis;
Muros;
Nughedu S. Nicolò;
Nule;
Osilo;
Romana;
Siligo;
Torralba;
Villanova Monteleone.

Le domande dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale, via Amendola n. 55, Sassari, entro e non oltre le ore 12,30 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1935)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso a tre posti di assistente cardiochirurgo addetto alla sezione di chirurgia cardiaca annessa all'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente cardiochirurgo addetto alla sezione di chirurgia cardiaca annessa all'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(708/S)

OSPEDALE DI BRESSANONE

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970 e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bressanone (Bolzano).

(699/S)

OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto urologo;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(695/S)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della terza divisione di pediatria;

un posto di assistente del centro di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(686/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI MONTEGIORGIO E FALERONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(700/S)

OSPEDALE CIVILE ELBANO DI PORTOFERRAIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portoferraio (Livorno).

(691/S)

OSPEDALE DI MONTICHIARI

Concorso ad un posto di assistente del reparto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montichiari (Brescia).

(685/S)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Reggio Calabria.

(682/S)

OSPEDALI DI LENO, MANERBIO E PONTEVICO

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Leno (Brescia).

(696/S)

OSPEDALI DI GAVARDO E SALO'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di primario e tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto capo e un posto di assistente di oculistica;

un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salò (Brescia).

(692/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETA' » DI CAMERINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina nucleare;

un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Camerino (Macerata).

(693/S)

OSPEDALE « VAL DI CHIANA SUD » DI CHIANCIANO TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo e un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia distaccati provvisoriamente presso il presidio di Chiusi;

due posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chianciano Terme (Siena).

(709/S)

OSPEDALE DI ACRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo definito, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di primario e un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

due posti di aiuto di medicina generale;

tre posti di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acri (Cosenza).

(694/S)

OSPEDALE « MARTINI » DI TORINO

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di collaboratore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(703/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale (il numero dei posti è elevato a due);

un posto di assistente di pediatria (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(704/S)

OSPEDALE « M. SARCONE » DI TERLIZZI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terlizzi (Bari).

(690/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(697/S)

OSPEDALI DI BRONI E STRADELLA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Broni (Pavia).

(684/S)

OSPEDALE « A. MARESCA » DI TORRE DEL GRECO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto urologo;

un posto di aiuto della divisione di O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torre del Greco (Napoli).

(688/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI SASSOFERRATO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona).

(701/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di gabinetto di analisi cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di gabinetto di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona).

(702/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorso ad un posto di primario del servizio di recupero, rieducazione funzionale e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di recupero, rieducazione funzionale e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(683/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « C. CANTU' » DI ABBIATEGRASSO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Abbiategrasso (Milano).

(698/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1978, n. 84.

Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del 2 gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Parco naturale

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito con la presente legge, il Parco naturale dell'Alta Valle Pesio, ente di diritto pbublico.

Art. 2.

Confini

I confini del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio, incidente sul comune di Chiusa Pesio, sono quelli individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e portanti la scritta «Regione Piemonte - Parco naturale dell'Alta Valle Pesio».

Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.

Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche della Valle Pesio, in funzione dell'uso sociale di tali valori;

2) garantire la salvaguardia e la tutela dei beni immobili presenti nel territorio;

3) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali;

4) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali;

5) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali.

Art. 4.

Durata della destinazione

La destinazione a parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.

Consiglio direttivo

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da un consiglio direttivo composto da:

a) cinque rappresentanti, di cui due della minoranza, del comune di Chiusa Pesio;

b) tre rappresentanti del consiglio della comunità montana Valle Gesso-Vermenagna-Pesio, di cui uno della minoranza;

c) cinque rappresentanti designati dal consiglio regionale, sentito il parere del comitato comprensoriale di Cuneo.

Il consiglio direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo statuto del Parco. Lo statuto è approvato con decreto del presidente della giunta regionale.

Lo statuto deve prevedere:

a) il consiglio direttivo;

b) il presidente, da eleggersi fra i membri del consiglio di cui alla precedente lettera *a*).

Lo statuto deve altresì prevedere le forme di consultazione e di partecipazione degli organi interessati.

I membri del consiglio direttivo ed il presidente durano in carica fino al termine del mandato dei consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.

Alle riunioni del consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Il consiglio direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal consiglio regionale con propria deliberazione. I membri del comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, alle quali debbono essere invitati.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il consiglio direttivo utilizza il personale di cui al successivo art. 6 o può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e del comune di Chiusa Pesio nonchè della comunità montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio.

Art. 6.

Personale

L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il consiglio direttivo.

Art. 7.

Controllo

Il Parco naturale dell'Alta Valle Pesio ha un proprio bilancio.

Il bilancio preventivo deve essere presentato dal consiglio direttivo, sentito il comitato tecnico-scientifico, alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti alla approvazione, con deliberazione, della giunta regionale.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni del consiglio direttivo diventano esecutive, dopo approvazione, con deliberazione, da parte della giunta regionale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la giunta regionale deve provvedere, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.

Art. 8.

Norme vincolistiche

Sull'intero territorio del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave e torbiere;

b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;

e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico e urbanistico;

f) asportare rocce o minerali;

g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali presenti sul territorio o della fruibilità pubblica del Parco;

h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo art. 11.

Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:

1) entro i limiti e le norme previste degli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente art. 3;

2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentito il consiglio direttivo;

3) il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro i quali sono attualmente praticati;

4) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti;

5) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal presidente della giunta regionale, sentito il parere dello ispettorato ripartimentale delle foreste di Cuneo e del consiglio direttivo.

Le norme relative all'utilizzazione delle aree boschive del territorio del Parco saranno previste in apposito piano di assestamento forestale.

Con regolamento, approvato dal consiglio regionale, sentito il parere del consiglio direttivo e del comitato tecnico-scientifico, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del Parco, e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori.

Art. 9.
Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a)* dell'art. 8 della presente legge, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)* ed alla limitazione di cui al n. 3) del precedente art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *g)* ed *i)* ed alla limitazione di cui al n. 1) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

Le violazioni alla limitazione di cui al n. 5) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni alla limitazione di cui al n. 2) del precedente art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000 in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui ai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo, comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al presidente della giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.

Per le violazioni al divieto di cui alla lettera *b)* del precedente art. 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.
Vigilanza

La vigilanza del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio è affidata:

a) al personale di sorveglianza del Parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 11.
Piano dell'area

In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

La giunta regionale, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette al comune interessato, alla comunità montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio, al comitato comprensoriale di Cuneo e alla provincia di Cuneo, e ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale. Entro lo stesso termine i comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonchè le amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale.

La giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il comitato urbanistico regionale, sottopone gli atti al consiglio regionale per l'approvazione.

Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 12.
Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1979 la spesa di L. 3.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, di apposito capitolo, con la denominazione: « Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 3.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio, di cui all'art. 5 della presente legge, previsti in L. 100.000.000 per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante una quota di pari ammontare in termini di competenza e di cassa della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, di apposito capitolo, con la denominazione: « Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 100.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area

Per la redazione del piano di cui all'art. 11 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 20.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare in termini di competenza e di cassa della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese per la predisposizione del piano della area del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 20.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.
Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al cap. 2220 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 16.
Norma transitoria

I membri del consiglio direttivo, di cui al precedente art. 5, vengono nominati dal consiglio comunale di Chiusa Pesio, dal consiglio della comunità montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio e dal consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.
Norma transitoria

La regione Piemonte subentra nei contratti di lavoro del settore agricolo stipulati dall'Opera pia parroci vecchi e inabili della diocesi di Mondovì con il personale addetto alle funzioni di custodia, vigilanza, manutenzione, amministrazione e contabilità, in servizio alla data del 1° luglio 1977.

Il rapporto di lavoro di tale personale sarà regolato in base a quanto disposto dalla legge regionale di cui all'art. 6 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 28 dicembre 1978

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1978, n. 85.
Contributo straordinario al consorzio per il trattamento automatico dell'informazione ai fini dell'acquisizione di attrezzature di primo impianto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzata per l'anno finanziario 1978 la spesa di 150 milioni ai fini della concessione di un contributo straordinario al consorzio per il trattamento automatico dell'informazione per l'acquisizione di attrezzature ed arredamenti di primo impianto.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12600 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978, in corrispondenza dello accantonamento «Spese per la costituzione del consorzio regionale I.A.C.P.» e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Contributo straordinario al consorzio per il trattamento automatico dell'informazione per l'acquisizione di attrezzature ed arredamenti di primo impianto» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di 150 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 28 dicembre 1978

VIGLIONE

(792)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1978, n. 68.
Norme integrative per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche sanitarie ed assistenziali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 30 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attesa dell'emanazione della legge di piano regionale organico di struttura e gestione del sistema socio-sanitario, individua gli interventi prioritari in materia sanitaria ed assistenziale. Per la realizzazione di tali opere, la vigente normativa statale e regionale viene integrata dalle seguenti disposizioni di legge.

Art. 2.

L'ente ospedaliero, per la realizzazione di opere socio-sanitarie, può avvalersi per la progettazione, o per la progettazione e l'esecuzione delle opere, dell'istituto della concessione in conformità e con le modalità di cui all'art. 14, comma terzo, e all'art. 15 della legge regionale n. 59 del 7 dicembre 1976 integrate dalle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 584, fermo restando che il provvedimento sull'esito della gara sarà adottato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Art. 3.

La concessione è approvata dalla giunta regionale, sentiti il comitato regionale tecnico-consultivo e le commissioni consiliari competenti in merito alla relativa convezione. Per le sole opere previste dalla presente legge il termine di cui allo art. 7 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 viene ridotto a trenta giorni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma addì 16 novembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 novembre 1978.

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1978, n. **69**.

Studi e ricerche per la difesa del territorio, degli abitati e delle opere pubbliche dai movimenti franosi e dalle azioni dei fiumi e dei torrenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 30 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Lazio, al fine di elaborare un organico piano di interventi necessari a proteggere il proprio territorio, gli abitati e le opere pubbliche in genere, contro i movimenti franosi e le azioni dei fiumi e dei torrenti, promuove e svolge studi e ricerche, predispone progetti e realizza eventuali opere a carattere sperimentale nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 2.

Programmi di ricerche e di intervento

Per conseguire gli obiettivi indicati nel precedente articolo la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone i programmi di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per l'attuazione dei programmi la Regione si avvale dei propri uffici e, ove occorra, di amministrazioni pubbliche, enti, istituti ed esperti stipulando apposite convenzioni.

La Regione può richiedere agli organi ed ai servizi statali collaborazioni, informazioni, dati ed ogni altro elemento utile alla predisposizione dei programmi ed allo svolgimento delle attività conseguenti.

Le convenzioni sono stipulate dal presidente della giunta regionale e da questa approvate, sentita la competente commissione consiliare.

La Regione può anche affidare la esecuzione dei rilievi ed accertamenti tecnici a ditte particolarmente specializzate ed attrezzate.

Art. 3.

Studio dei movimenti franosi

Per il perseguimento delle finalità indicate al precedente art. 1, la Regione promuove e svolge studi e ricerche anche sistematiche riguardanti i movimenti franosi. In particolare:

a) individua, censisce e classifica i movimenti franosi, in atto o potenziali, con suddivisione del territorio in zone con diverse caratteristiche ed indici di franosità;

b) rileva gli abitati compresi nelle zone ad elevato indice di franosità o comunque colpiti o minacciati da movimenti franosi in atto o potenziali, oppure da cavità sotterranee anche artificiali e studia i mezzi atti ad evitare o a contenere le conseguenze di eventuali evoluzioni dei movimenti stessi;

c) realizza opere a carattere sperimentale.

Art. 4.

Studio dei bacini imbriferi

Per il perseguimento delle finalità indicate al precedente art. 1, la Regione promuove e svolge studi e ricerche riguardanti la sistemazione dei corsi d'acqua. In particolare:

a) delimita, nel territorio regionale, i bacini imbriferi con la determinazione delle loro caratteristiche idrogeologiche e pluviometriche, nonchè l'individuazione, nelle maggiori reti idrografiche e comunque per quelle che presentano maggiori dissesti idraulici, degli elementi necessari alla definizione del relativo regime;

b) elabora i piani di regolazione delle reti suddette volti a determinare gli interventi fondamentali per una corretta regimazione delle acque, contemperandone le varie utilizzazioni;

c) realizza opere a carattere sperimentale.

Art. 5.

Istituzione e compiti della commissione idrogeologica regionale

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge è istituita presso l'assessorato lavori pubblici della regione Lazio la commissione regionale idrogeologica con il compito, fra l'altro di:

a) elaborare proposte di definizione dei programmi di cui alla presente legge;

b) formulare proposte di collaborazioni esterne;

c) seguire lo svolgimento degli studi e delle ricerche e valutarne i risultati;

d) predisporre indirizzi e direttive per il migliore perseguimento delle finalità della presente legge e per le conseguenti attività tecniche ed amministrative.

Un componente della suddetta commissione designato dal suo presidente, partecipa con voto consultivo alle sedute delle sezioni del comitato tecnico consultivo regionale istituito ai sensi della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e successive modificazioni.

Art. 6.

Composizione della commissione idrogeologica regionale

La commissione idrogeologica regionale di cui al precedente articolo, è costituita con decreto del presidente della giunta regionale ed è presieduta dall'assessore ai lavori pubblici che può delegare, anche di volta in volta, un funzionario regionale.

Della commissione fanno parte:

tre funzionari tecnici in servizio presso l'assessorato lavori pubblici della regione Lazio;

gli ingegneri capo degli uffici del genio civile;

tre esperti in materia geologica ed idraulica designati dal consiglio regionale.

Il presidente della giunta regionale richiederà alle competenti amministrazioni statali per il servizio geologico e per il servizio idrografico la designazione di un funzionario per ciascuno dei servizi medesimi da chiamare a far parte della commissione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l'assessorato lavori pubblici.

Ai componenti la commissione che non siano dipendenti regionali si applicano le disposizioni della legge 9 giugno 1975, n. 60; con il decreto di costituzione della commissione sarà regolato il trattamento economico di missione.

Art. 7.

Finanziamenti

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1978 la spesa di lire 100 milioni che è iscritta al cap. 312230 che si istituisce nel bilancio regionale per lo stesso anno con la seguente denominazione: « Studi, indagini ed interventi sperimentali per la protezione del territorio, degli abitati e delle opere pubbliche dai movimenti franosi e dall'azione dei fiumi e dei torrenti ». Ai fini della gestione di cassa, al suindicato capitolo è attribuita una dotazione di pari importo mediante riduzione del fondo di cui al cap. 311250.

All'onere derivante dal precedente comma si fa fronte mediante prelievo dal fondo globale per i provvedimenti legislativi, cap. 311250.

Nel progetto codice 0500: « Programmazione territoriale, tutela dell'ambiente e utilizzazione delle risorse » sono apportate le variazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo. Agli stanziamenti occorrenti per gli anni successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei bilanci annuali.

La spesa per il funzionamento della commissione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 graverà sull'ordinaria dotazione dello stanziamento iscritto al cap. 528116 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978, che offre sufficienti disponibilità. Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 novembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 *novembre* 1978.

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1978, n. 70.

Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse di enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 30 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Maggiori oneri ammissibili a finanziamento

Le risorse finanziarie regionali destinate, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 12, alla realizzazione di opere pubbliche di interesse delle provincie, dei comuni e dei loro consorzi, possono essere utilizzate, nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 2, anche per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla esecuzione di opere comprese nei precedenti programmi regionali di intervento.

Tali maggiori oneri dovranno riguardare:

a) la revisione dei prezzi contrattuali, ovvero l'integrazione della quota parte del finanziamento globale, destinato alla esecuzione dei lavori, utilizzata per la corresponsione, in corso d'opera, dei componenti revisionali;

b) le indennità di espropriazione;

c) gli oneri fiscali;

d) la risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale;

e) le spese generali tecniche;

f) le variazioni degli importi delle opere connesse o conseguenti a perizie di variante e suppletive indispensabili per la realizzazione delle opere programmate, sulla base di documentata relazione tecnica.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle opere di interesse delle provincie, dei comuni e dei loro consorzi trasferite alla competenza regionale ai sensi dell'art. 17 della legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Art. 2.

Finanziamento di maggiori oneri

La quota dell'intervento da destinare alla copertura degli oneri di cui al precedente art. 1 viene fissata dal consiglio regionale nel contesto del provvedimento di ripartizione territoriale degli interventi finanziari da assumere in base al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 12.

Tale quota non può essere fissata in misura superiore al venticinque per cento dell'ammontare annuo degli interventi finanziari pr_ mati.

Entro tale quota, le amministrazioni provinciali possono formulare le rispettive proposte di utilizzazione unitamente agli altri adempimenti programmatici previsti dal terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 12. Le somme non impiegate per le finalità del precedente art. 1 verranno portate in aumento ai rispettivi stanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede i contributi o concorsi regionali previsti nei programmi per i maggiori oneri, sulla base di richieste documentate all'uopo avanzate dagli enti interessati, nella misura che il consiglio regionale determina in relazione ai criteri contenuti nella vigente legislazione regionale.

Art. 3.

Misura del contributo o concorso regionale

L'art. 6 della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 12, è così sostituito:

« Il consiglio regionale, in sede di approvazione dei programmi di intervento nel settore delle opere pubbliche di interesse degli enti locali, determina l'entità del contributo o concorso regionale che può essere concesso fino alla misura del cento per cento della spesa occorrente, ovvero fino a quella necessaria al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi.

Il contributo in annualità è concesso per la durata corrispondente a quella necessaria per l'ammortamento del mutuo che verrà all'uopo contratto dall'ente interessato e, comunque, per un periodo non superiore ai trentacinque anni. In ogni caso la misura del contributo in annualità non può essere superiore al costo del mutuo della cassa depositi e prestiti ».

Art. 4.

Finanziamenti per le opere da realizzare a cura degli enti locali con territorio prevalentemente montano

Per le opere già incluse nei programmi regionali per le quali non sia stato emesso il provvedimento formale di concessione del contributo o concorso, la giunta regionale è autorizzata, nei limiti delle disponibilità dei rispettivi capitoli di bilancio, a concedere il contributo fino alla misura massima di cui all'art. 3 della presente legge, ove trattasi di comuni o loro consorzi il cui territorio sia classificato almeno in prevalenza montano e prescindendo dal requisito del bilancio deficitario.

Art. 5.

Devoluzione dei finanziamenti

Per far fronte ai maggiori oneri di cui all'art. 1, relativi ad opere pubbliche di interesse degli enti locali, già comprese in precedenti programmi di interventi finanziari della Regione o trasferite alla competenza regionale ai sensi dello art. 17 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, la giunta regionale può autorizzare la devoluzione totale o parziale di finanziamenti regionali già disposti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di altre opere pubbliche.

La devoluzione verrà accordata sulla base di documentata richiesta dell'ente interessato, a condizione che il corrispondente contributo o concorso regionale non debba essere imputato su diverso capitolo di spesa.

Le richieste dovranno pervenire all'assessorato regionale lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Impegni di spesa concernenti il finanziamento di opere pubbliche

La decadenza degli impegni disciplinata dall'art. 16 della legge regionale 20 maggio 1978, n. 20, non si applica nei confronti degli impegni assunti a carico del bilancio regionale concernenti contributi, concorsi o finanziamenti concessi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 novembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 novembre 1978.

(1141)

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1978, n. 71.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 55 del 18 settembre 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 9 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 3 della legge regionale n. 55 del 18 settembre 1978 è sostituito dal seguente:

« Il primo e il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 11 settembre 1976, n. 48, vengono così modificati:

primo comma: « I finanziamenti di cui al precedente articolo sono concessi con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessorato ai lavori pubblici di intesa con lo assessorato alla sanità, sentita la competente commissione consiliare »;

quarto comma: «L'erogazione ai singoli enti ospedalieri delle somme attribuite ai sensi del primo comma del presente articolo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale su richiesta degli enti medesimi, indirizzata all'assessorato ai lavori pubblici e corredata dalla documentazione idonea a comprovare la regolare esecuzione dei lavori».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 novembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 novembre 1978.

(1142)

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1978, n. 72.
Quadro regionale di riferimento territoriale e carta tecnica regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

QUADRO REGIONALE DI RIFERIMENTO TERRITORIALE

Art. 1.

La regione Lazio, al fine di dotarsi di un quadro di riferimento territoriale necessario per le attività concernenti la disciplina del territorio, in coordinamento con la programmazione regionale, ed in attuazione della deliberazione consiliare n. 331 del 3 agosto 1974 con la quale è stato approvato il «documento per la deliberazione programmatica sull'assetto del territorio regionale», nonchè della deliberazione consiliare n. 193 del 30 marzo 1977 con la quale è stato approvato il «programma di sviluppo regionale per il periodo 1977-81», procede in unico contesto e con criteri di stretto coordinamento reciproco, ad effettuare gli studi e le ricerche riferibili al territorio, a definire le direttive nelle materie riguardanti l'uso del territorio, ad individuare le vocazioni naturali del territorio ed i vincoli necessari per la tutela delle risorse naturali ambientali, paesistiche, storiche e culturali della Regione.

Art. 2.

Il quadro di riferimento territoriale determina:

a) gli obiettivi generali per gli insediamenti residenziali, produttivi e di servizi;

b) le direttive per la piena utilizzazione delle risorse agricole, per la protezione e valorizzazione dei beni naturali e culturali, per la salvaguardia delle parti di territorio soggette ad opere di interesse nazionale e regionale;

c) il sistema delle grandi infrastrutture di trasporto e di comunicazione, ivi compresi i centri di interscambio per il trasporto di passeggeri e merci;

d) le grandi strutture portuali, annonarie e distributive;

e) gli impianti e le reti tecnologiche di interesse regionale;

f) le strutture universitarie;

g) i parchi, le risorse naturali e i bacini di interesse termale;

h) le zone da sottoporre a particolari misure di tutela ambientale, di difesa del suolo e di prevenzione o difesa dalle diverse forme di inquinamento o di dissesto.

Il quadro di riferimento territoriale coordina la pianificazione comprensoriale.

Art. 3.

Gli assessori alla programmazione economica, all'urbanistica e assetto del territorio e gli altri assessori costituenti il comparto di cui all'art. 7 debbono riferire, con frequenza almeno quadrimestrale, alla prima e seconda commissione consiliare sullo stato di avanzamento delle attività previste nel presente titolo.

Nell'ambito della relazione annuale, sul programma regionale di sviluppo la giunta riferisce sullo stato della pianificazione territoriale.

Art. 4.

Per la formazione del quadro di riferimento territoriale la giunta svolge consultazioni con gli enti locali, con le rappresentanze sociali e con gli enti culturali secondo quanto previsto dallo statuto regionale e dall'art. 6 della deliberazione consiliare n. 331 del 1974 e sente le amministrazioni dello Stato interessate.

Le deliberazioni conseguenti saranno adottate dalla giunta regionale, previo parere del comitato tecnico consultivo previsto dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, per le materie di sua competenza e sottoposte per l'approvazione al consiglio regionale.

Titolo II

CARTA TECNICA REGIONALE

Art. 5.

Quale strumento fondamentale ai fini della conoscenza sistematica degli aspetti fisici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale a tutti i livelli, la Regione provvede alla formazione, alla diffusione ed all'aggiornamento della carta tecnica regionale, nonchè alla redazione di carte tematiche e di ogni altra elaborazione collegabile con le cartografie regionali, fermo il rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 e con la osservanza delle norme di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, che disciplina l'esecuzione e la diffusione di rilevamenti aerofotogrammetrici.

Le cartografie di base debbono essere redatte in scala non inferiore a 1:10.000.

Art. 6.

I comuni, le province, i consorzi tra enti locali, gli istituti di ricerca possono consultare o chiedere la cessione delle cartografie regionali e delle elaborazioni ad esse collegabili.

Analoga facoltà viene riconosciuta ad altri soggetti anche privati quando i prodotti stessi vengano utilizzati a fine di studio.

La consultazione degli elaborati è gratuita.

La cessione dei prodotti è a titolo oneroso e le relative condizioni sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.

Per i comuni, le province e i consorzi tra enti locali la giunta può stabilire, con provvedimento a carattere generale, che la cessione dei prodotti delle elaborazioni avvenga a condizioni di particolare favore, che comunque non siano inferiori al rimborso del costo delle copie e delle operazioni specifiche che si rendano necessarie.

Agli enti locali saranno fornite gratuitamente dalla Regione le cartografie topografiche di base relative al proprio territorio amministrativo.

Titolo III

PROCEDIMENTO E FINANZIAMENTO

Art. 7.

Le attività di competenza della giunta, dirette ai fini della presente legge, sono coordinate dagli assessori preposti al competente comparto, salva la partecipazione degli altri assessori interessati.

Art. 8.

Per la elaborazione del quadro di riferimento territoriale e della carta tecnica regionale, nonchè per gli altri progetti, documenti e strumenti con questi collegati, la giunta regionale può avvalersi del comitato regionale per la programmazione economica al fine di:

1) individuare gli studi settoriali da realizzare e le appropriate metodologie;

2) indicare le elaborazioni che, non potendo essere svolte dall'amministrazione regionale o dai suoi enti funzionali, possano essere affidate a terzi;

3) verificare i risultati delle elaborazioni nelle varie fasi di lavoro.

Art. 9.

Spetta alla giunta disporre il conferimento ad enti o istituzioni pubbliche, a società specializzate, a studiosi ed esperti, singoli o associati, dell'incarico di particolari attività e studi che risultino necessari ai fini della redazione del progetto del quadro di riferimento, della carta tecnica regionale e di altri progetti, documenti e strumenti con questi collegati e che non possono essere direttamente compiuti dagli uffici regionali o dagli enti funzionali della Regione, nonchè degli incarichi per la redazione dei piani di coordinamento territoriale di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dei piani paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La giunta provvede altresì all'acquisto di beni strumentali, di materiale di studio, di particolari prodotti, ed a disporre ogni altra spesa necessaria per l'elaborazione dei progetti, documenti e strumenti di cui al precedente comma.

Nelle convenzioni e nell'affidamento degli incarichi si dovrà precisare l'oggetto degli studi, delle ricerche e dei rilievi da eseguire nonchè i termini di consegna degli elaborati e delle conclusioni.

Qualora per le attività previste nella presente legge si rendesse necessario avvalersi mediante contratto di collaboratori particolarmente qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche, si procederà in conformità al terzo comma dell'art. 49 dello statuto regionale.

Art. 10.

I proventi derivanti dalla cessione dei prodotti di cui al quarto e quinto comma del predetto art. 6, saranno introitati sul capitolo di entrata n. 32102 che si istituisce «per memoria» nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1978, con la seguente denominazione: «Proventi derivanti dalla cessione di copie delle cartografie regionali e delle relative elaborazioni».

Il suddetto cap. 32102 viene altresì inserito nella parte «Risorse finanziarie» del bilancio pluriennale 1978-81.

Art. 11.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 550 milioni, che si iscrive, in termini di competenza e di cassa, al seguente capitolo del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno medesimo:

cap. 310206 (di nuova istituzione): «Spese relative alla realizzazione del quadro regionale dei riferimenti territoriali e della carta tecnica regionale».

All'onere derivante dal comma precedente, si fa fronte mediante riduzione di lire 550 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 310299 (fondo globale).

Le variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1978, disposte dal presente articolo, sono riportate nell'area progettuale «Studi e ricerche per la programmazione», codice 0900, del bilancio pluriennale 1978-81.

Con successivi provvedimenti legislativi sarà determinata la spesa per gli anni finanziari dal 1979 al 1981, periodo entro il quale dovranno essere portati a termine gli adempimenti previsti dalla presente legge.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 dicembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 *dicembre* 1978.

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1978, n. **73**.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1978, n. **74**.

Norme per il controllo sugli atti degli enti locali. Attuazione dell'art. 43 dello statuto regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo sugli atti, compresi quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni da essa delegate o subdelegate, delle province, dei comuni e degli altri enti locali.

L'attività di controllo è esercitata da un organo regionale nei modi previsti dai successivi articoli.

L'organo regionale esercita, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge, le funzioni di controllo, sugli atti degli enti elencati nel successivo art. 3, in applicazione degli articoli 130 della Costituzione e 43 dello statuto regionale, ed in armonia con i principi costituzionali e statutari che riconoscono e promuovono le autonomie locali e che pongono, come essenziale, il rapporto partecipativo e collaborativo tra la Regione, le province, i comuni e gli altri enti locali nel quadro di sviluppo programmato della Regione.

Titolo I

ARTICOLAZIONE E COMPETENZE

Art. 2.

Articolazione dell'organo di controllo

L'organo regionale di controllo è unico; esercita le sue funzioni in forma decentrata, secondo procedure ed orientamenti uniformi ed è articolato in:

a) comitato regionale di controllo, con sede nel capoluogo della Regione;

b) sezioni decentrate, con sede nei capoluoghi di provincia di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, nonchè la sezione per il controllo sugli atti del comune di Roma con sede in Roma.

Art. 3.

Competenze del comitato e delle sezioni

Il comitato regionale esercita il controllo sugli atti:

a) delle province;

b) dei consorzi ai quali partecipano le province;

c) degli altri enti locali a livello provinciale.

Ove dei consorzi di cui alla lettera *b*) facciano parte province appartenenti a regioni diverse, il comitato esercita il controllo se l'amministrazione consortile ha sede nel Lazio.

Le sezioni decentrate del comitato regionale esercitano, nell'ambito delle rispettive province, il controllo sugli atti:

a) dei comuni;

b) dei consorzi tra comuni;

c) delle comunità montane;

d) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

e) delle università agrarie;

f) degli altri enti locali a livello sub-provinciale;

g) degli enti ospedalieri.

Il controllo sugli atti degli enti, anche consorziati, comprese le comunità montane, operanti in comuni appartenenti a province diverse, è esercitato dalla sezione istituita per la provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione dell'ente.

La sezione decentrata di cui alla seconda parte della lettera *b*) del precedente art. 2, esercita il controllo sugli atti degli enti ospedalieri aventi sede nell'ambito del comune di Roma.

Titolo II

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 4.

Costituzione dell'organo di controllo

Il comitato regionale e le sezioni di controllo sono costituiti nei modi stabiliti dalle leggi della Repubblica.

Per il controllo degli atti sugli enti ospedalieri l'organo di controllo è integrato da un funzionario regionale medico in servizio presso settori operanti in materia sanitaria, ovvero da un suo sostituto, designati dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Il comitato e le sezioni durano in carica quanto il consiglio regionale e vengono rinnovati entro sessanta giorni dalla prima seduta del consiglio stesso, esercitano le loro funzioni sino allo insediamento del nuovo comitato e delle nuove sezioni decentrate.

Il comitato e le sezioni sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale entro i successivi trenta giorni.

Il presidente della giunta regionale provvede all'insediamento del comitato regionale e delle sezioni decentrate entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina.

Art. 5.

Elezione del presidente

Il comitato e le sezioni decentrate, nella seduta di insediamento, o in quella immediatamente successiva alla vacanza, eleggono a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente tra gli esperti effettivi eletti dal consiglio regionale. La seduta è presieduta dall'esperto effettivo più anziano di età eletto dal consiglio regionale.

Qualora dopo due votazioni nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta, risulta eletto, l'esperto effettivo che abbia ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

A parità di voti è eletto l'esperto effettivo più anziano di età.

I presidenti del comitato e delle sezioni durano in carica venti mesi, salvo il caso di scioglimento dell'organo, e di norma non sono rieleggibili durante la stessa legislatura regionale.

In caso di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dall'esperto effettivo più anziano di età.

Art. 6.

Supplenti

I membri supplenti hanno diritto di assistere a tutte le sedute.

In caso di assenza o impedimento, i membri effettivi sono sostituiti dal corrispondente supplente. Per la sostituzione dei componenti elettivi effettivi, è di regola osservato il criterio della alternanza tra i supplenti eletti dal consiglio regionale.

Il comitato e le sezioni decentrate possono collegialmente, con provvedimento motivato, decidere di convocare i membri supplenti per l'esame di questioni procedurali o di ordine generale, e di affidare anche ad essi, quando sostituiscono nella medesima seduta i membri effettivi, incarichi di relazione, al fine di un migliore e più sollecito svolgimento dell'attività di controllo.

Ai membri supplenti che intervengono alle sedute ai sensi dei precedenti secondo e terzo comma spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale che fissa la misura dell'indennità da corrispondere ai componenti dell'organo di controllo per la partecipazione effettiva alle sedute.

I membri supplenti concorrono a formare il numero legale ed hanno voto deliberativo soltanto nel caso previsto dal secondo comma.

Art. 7.

Organizzazione dell'organo di controllo

Il comitato regionale e le sezioni decentrate organizzano collegialmente la propria attività.

In particolare determinano i criteri di affidamento del compito di relatore ai singoli componenti e quelli per la formazione dell'ordine del giorno; fissano il calendario dei lavori e stabiliscono le direttive per il funzionamento degli uffici.

L'ordine del giorno è depositato presso gli uffici del collegio quarantotto ore prima della seduta.

In caso di urgente necessità i presidenti del comitato e delle sezioni possono disporre le convocazioni in giorni ed orari diversi da quelli normalmente stabiliti, mediante tempestivo avviso motivato, comunicato ai componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 8.

Sedute

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi in modo palese, salvo che riguardino atti concernenti persone adottati in seduta segreta dall'organo deliberante.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Ogni componente ha facoltà di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Art. 9.

Verbale e pubblicità degli atti

Il verbale delle sedute deve indicare le presenze, gli atti presi in esame, le decisioni adottate ed il relativo dispositivo, nonchè le eventuali dichiarazioni dei singoli componenti l'organo di controllo.

Il verbale che viene approvato nella seduta successiva è redatto a cura del segretario ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale viene depositato presso gli uffici del comitato o della sezione entro tre giorni dalla seduta di approvazione.

Ogni cittadino ha diritto di prendere visione delle pronunce definitive o del verbale e di chiederne copia, ottenendone il rilascio a proprie spese non oltre quindici giorni dalla richiesta, secondo modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale.

Nel caso la richiesta sia fatta dagli enti di cui al precedente art. 3, nonchè dai consiglieri regionali, la copia è rilasciata gratuitamente.

L'ufficio di presidenza e il presidente della giunta regionale hanno diritto di prendere visione e di avere copia gratuitamente degli atti del procedimento di controllo, ivi compresi quelli di carattere istruttorio, dopo l'adozione del provvedimento definitivo.

Art. 10.

Divieto di incarichi

I membri dell'organo e delle sezioni decentrate non possono svolgere incarichi presso gli enti i cui atti sono sottoposti al controllo del comitato o della sezione di appartenenza, pena la decadenza per incompatibilità ai sensi del successivo art. 11.

Art. 11.

Decadenza

I componenti del comitato o delle sezioni decentrate decadono dalla carica per cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, oppure qualora non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive.

Il comitato o la sezione contesta all'interessato la causa di decadenza e ne dà immediata comunicazione al presidente della giunta regionale. Entro dieci giorni, l'interessato può presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro lo stesso termine, tra la carica di componente del comitato o della sezione e quella che costituisce causa di incompatibilità.

Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che siano state presentate controdeduzioni, nonchè in caso di mancata opzione, il collegio rimette gli atti al presidente della giunta regionale.

Il giudizio sulla causa di decadenza nonchè sulla congruità delle controdeduzioni presentate è rimesso al consiglio regionale che si pronuncia al riguardo con atto assunto a maggioranza dei componenti.

Il presidente della giunta regionale dichiara la decadenza dei componenti dell'organo di controllo, previa conforme deliberazione del consiglio regionale, di cui al precedente comma, e la comunica ai competenti organi per le conseguenti sostituzioni.

Art. 12.

Sospensione

I componenti dell'organo di controllo sono sospesi dalle loro funzioni nei casi e con le modalità previsti dalla legge statale che disciplina la sospensione degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali.

Art. 13.

Dimissioni

Le dimissioni dei componenti anche non elettivi dell'organo di controllo, sono presentate al comitato o alla sezione di appartenenza che ne dà comunicazione al presidente della giunta regionale.

Art. 14.

Reintegrazione

La sostituzione dei componenti del comitato e delle sezioni cessati per qualunque causa dall'incarico avviene nei modi e nelle forme previsti per la loro nomina.

Il presidente della giunta regionale promuove la sostituzione entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazióne di vacanza dall'incarico per morte o dimissione, o dalla dichiarazione di decadenza.

Qualora si tratti di componente elettivo, la sostituzione dovrà comunque assicurare la presenza della minoranza nel collegio.

Art. 15.

Scioglimento

Il comitato e le sezioni decentrate sono sciolti in caso di contestuali dimissioni della maggioranza dei componenti effettivi e supplenti, o per altra accertata causa che ne renda impossibile il funzionamento.

Possono altresì essere sciolti, quando venga accertata la adozione reiterata, nell'esercizio delle loro funzioni, di provvedimenti che comportino violazioni di norme legislative o gravi inosservanze di norme regolamentari.

Le cause che possono determinare lo scioglimento del comitato o delle sezioni devono essere accertate dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, previa contestazione all'organo di controllo che può presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricezione della contestazione.

Lo scioglimento è disposto con decreto del presidente della giunta regionale, sù conforme deliberazione del consiglio regionale presa a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Nelle more della ricostituzione dell'organo disciolto, le relative funzioni di controllo vengono svolte dal comitato, se lo scioglimento riguarda una delle sezioni decentrate. Il controllo sugli atti degli enti ospedalieri, è esercitato dal comitato integrato dal funzionario regionale medico di cui al secondo comma del precedente art. 4. Se lo scioglimento riguarda il comitato, le relative funzioni sono esercitate dalla sezione istituita per la provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione dell'ente locale. La ricostituzione e l'insediamento dell'organo di controllo sciolto, devono avvenire entro trenta giorni dalla data dello scioglimento.

Titolo III

COORDINAMENTO E RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI REGIONALI

Art. 16.

Coordinamento

Ai sensi dell'art. 43 dello statuto, l'organo regionale di controllo coordina la propria attività allo scopo di definire orientamenti e procedure uniformi.

L'attività di coordinamento si svolge attraverso riunioni collegiali periodiche dei componenti il comitato e le sezioni.

Le riunioni di coordinamento sono convocate dal comitato con preavviso non inferiore a dieci giorni, almeno due volte l'anno.

L'organo di controllo, in sede di coordinamento, stabilisce un rapporto collaborativo e di reciproco scambio di informazioni con le commissioni consiliari e con la giunta regionale.

A tal fine possono intervenire alle riunioni di coordinamento, componenti della giunta regionale e delle commissioni consiliari competenti nelle materie che formano oggetto della discussione.

Le riunioni di coordinamento sono convocate dal comitato anche a richiesta del consiglio regionale, delle commissioni consiliari, della giunta regionale o delle singole sezioni di controllo, entro venti giorni dalla richiesta.

Unitamente all'avviso di convocazione viene inviata, a cura del comitato, la documentazione relativa agli ordini del giorno.

Art. 17.

Validità delle riunioni di coordinamento e delle relative determinazioni

La riunione di coordinamento è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, sia effettivi che supplenti, dello organo di controllo.

Le riunioni di coordinamento sono presiedute dal presidente del comitato ovvero da chi lo sostituisce ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del comitato che redige il verbale della riunione.

Art. 18.

Relazione annuale

L'organo di controllo presenta annualmente sull'attività svolta una relazione che in caso di approvazione a maggioranza, deve contenere le eventuali osservazioni dei membri dissenzienti.

La relazione deve fornire tutti gli elementi utili ad una valutazione dell'attività dell'organo di controllo e deve indicare, in particolare, gli orientamenti assunti in sede di coordinamento ed i dati statistici relativi agli atti esaminati ed alle decisioni adottate.

La relazione deve inoltre segnalare le eventuali situazioni di difficoltà riscontrate nell'attività degli enti locali e nell'attività stessa del controllo.

La relazione è trasmessa entro il mese di febbraio di ogni anno ai presidenti del consiglio e della giunta regionale.

La giunta regionale formula al consiglio regionale le proprie osservazioni sulla relazione e provvede per la immediata pubblicazione della relazione stessa nel supplemento del Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 19.

Conferenza annuale e poteri del consiglio regionale

Al fine di rendere l'esercizio dell'attività di controllo sempre meglio rispondente alle esigenze delle autonomie locali e della programmazione nonchè ai principi di partecipazione fissati nello statuto, il presidente del consiglio regionale, entro il mese di aprile di ogni anno, convoca una conferenza generale sul controllo.

Alla conferenza, presieduta dal presidente del consiglio regionale, partecipano i consiglieri regionali, i membri della giunta regionale, i membri dell'organo di controllo, i rappresentanti delle associazioni regionali degli enti locali, delle organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti delle organizzazioni regionali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori autonomi.

Nel corso della conferenza sono discussi le questioni emerse dalla relazione annuale dell'organo di controllo e gli argomenti che i partecipanti possono proporre per l'inserimento all'ordine del giorno.

Art. 20.

Informazione

Il comitato e le sezioni decentrate provvedono, peraltro, a fornire alla giunta regionale ed al consiglio regionale mediante relazioni quadrimestrali, analitiche informazioni su:

a) il numero delle sedute del collegio;

b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categorie di enti controllati;

c) il numero degli atti annullati, suddivisi per enti deliberanti, argomenti e motivi di annullamento;

d) il numero degli atti rinviati con richiesta di riesame, con l'indicazione sintetica dei motivi del rinvio e l'indicazione di quanti siano stati integralmente riadottati;

e) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;

f) il numero degli atti sottoposti al controllo di merito;

g) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori.

Titolo IV

CONTROLLO

Art. 21.

Atti soggetti al controllo di legittimità

Il comitato e le sezioni decentrate esercitano il controllo di legittimità sugli atti degli enti indicati nell'art. 3 della presente legge, eccettuati gli atti di mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge nonchè quelli privi di carattere dispositivo.

Gli atti delle amministrazioni ospedaliere soggetti a controllo sono quelli indicati nell'art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

Gli atti degli enti ospedalieri soggetti a controllo, nonchè quelli relativi alla nomina, elezione e rielezione degli amministratori, sono pubblicati per copia, entro otto giorni dalla loro data, nell'albo dell'ente, per dieci giorni consecutivi. Ogni ente

ospedaliero deve avere un albo pretorio in luogo accessibile al pubblico per le pubblicazioni che la legge prescrive. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi facilmente per intero.

Entro lo stesso termine previsto per la pubblicazione deve essere rimesso all'organo di controllo un elenco in triplice copia contenente la data e il numero di registro, l'oggetto iscritto all'ordine del giorno, la trascrizione del dispositivo dell'atto adottato e la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

L'organo di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione dell'elenco di cui al comma precedente, richiede all'ente ospedaliero copia degli atti sui quali il collegio ritiene di dover esercitare il controllo ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 22.

Atti soggetti al controllo di merito

Il controllo di merito è esercitato dal comitato e dalle sezioni decentrate sulle deliberazioni degli enti indicati nell'articolo 3, solo nei casi e nei modi espressamente previsti dalla legge.

Nell'esercizio del controllo di merito, il comitato regionale e le sezioni decentrate si ispirano a criteri rispondenti all'interesse pubblico generale, agli obiettivi fissati negli atti di programmazione nazionali e regionale nonchè alle direttive e criteri di massima determinati, in conformità delle vigenti disposizioni di legge, dal consiglio regionale.

Art. 23.

Ricezione degli atti

Gli atti soggetti al controllo vengono fatti pervenire al comitato o alle sezioni competenti in duplice copia autenticata, unitamente ad un elenco, in triplice copia, indicante gli estremi e l'oggetto degli atti stessi.

Una copia dell'elenco viene restituita all'ente interessato previa apposizione del timbro comprovante la data di effettiva ricezione degli atti.

L'elenco è immediatamente messo a disposizione dei componenti dell'organo di controllo.

Analoga procedura viene seguita per la ricezione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dall'organo di controllo agli enti interessati.

Art. 24.

Termini per l'esercizio del controllo

Il controllo è esercitato nei termini di cui agli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il termine del controllo può essere interrotto per non più di una volta qualora l'organo di controllo ritenga dover richiedere all'ente interessato chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

L'eventuale controllo di merito viene esercitato contestualmente al controllo di legittimità, nei termini di cui al presente articolo.

Art. 25.

Esercizio del controllo

Nell'esercizio del controllo di legittimità, il comitato e le sezioni pronunciano l'annullamento degli atti illegittimi, con ordinanza motivata, in relazione ai vizi riscontrati.

Il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta di riesame delle deliberazioni, rivolta agli enti interessati con ordinanza motivata.

Qualora l'atto soggetto al controllo di merito contenga vizi di legittimità, l'organo di controllo lo annulla segnalando altresì gli eventuali rilievi di merito.

Nel caso di richiesta di riesame, ove l'ente, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale o provinciale, oppure, per gli altri enti locali, del competente organo deliberativo, confermi la deliberazione senza modifiche o accolga integralmente oppure parzialmente i rilievi formulati dall'organo di controllo, l'atto diviene esecutivo dopo la pubblicazione per quindici giorni e l'invio da effettuarsi, entro otto giorni dalla sua adozione, all'organo di controllo. Le deliberazioni di totale o parziale modifica in conformità dei rilievi dell'organo di controllo nonchè quelle confermative sono soggette al solo controllo di legittimità.

La richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio è disposta con ordinanza motivata.

Qualora l'atto soggetto al controllo presenti errori od omissioni materiali, il collegio, su proposta del relatore, può invitare l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo. Se l'ente non provvede ad eliminare gli errori o le omissioni riscontrate, entro il termine previsto dalla legge per l'esercizio del controllo, il comitato o la sezione decidono sulla base degli atti e della documentazione trasmessi e pervenuti agli uffici.

Art. 26.

Comunicazione delle decisioni dell'organo di controllo

Le decisioni dell'organo di controllo che annullano o rinviano per il riesame l'atto controllato, oppure che richiedono chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, devono essere comunicate, anche a mezzo di telegramma o fonogramma, allo ente interessato entro il giorno successivo a quello della loro adozione, comunque non oltre il giorno successivo alla scadenza dei termini previsti dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62.

La comunicazione deve contenere il testo del dispositivo di annullamento o di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o di rinvio per il riesame.

Il provvedimento comprensivo di dispositivo e motivazione deve essere depositato in segreteria in duplice copia entro cinque giorni dalla decisione ed inviato all'ente interessato entro dieci giorni dall'adozione.

Qualora i termini previsti nei commi precedenti non vengano osservati, i provvedimenti dell'organo di controllo diventano inefficaci e gli atti soggetti a controllo acquistano definitiva esecutività.

Art. 27.

Esecutività degli atti

Gli atti diventano esecutivi:

a) quando l'organo di controllo, entro i termini di cui all'art. 24 della presente legge, non ha riscontrato vizi di legittimità, o formulato osservazioni di merito;

b) quando nei termini predetti, non sia stato disposto l'annullamento o il rinvio per riesame;

c) quando per gli atti degli enti ospedalieri non sia stata richiesta copia ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21.

Per i contratti, il visto di esecutività si considera apposto contestualmente all'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo, della delibera di approvazione del verbale di aggiudicazione, e/o dello schema di contratto.

Art. 28.

Decisioni dell'organo di controllo e loro pubblicazione

L'organo di controllo, nell'esercizio del controllo di legittimità e di merito adotta i seguenti provvedimenti:

a) ordinanza motivata di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;

b) ordinanza motivata di annullamento per vizi di legittimità;

c) richiesta di riesame a seguito di osservazioni di merito.

Qualora non si riscontri alcun vizio o motivi di osservazione, va messo a verbale che l'atto è stato sottoposto a controllo senza rilievi.

Nessun altro provvedimento può essere adottato dall'organo, nell'esercizio del controllo di legittimità e di merito.

Le ordinanze di annullamento o di rinvio per riesame, pubblicate per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, sono pubblicate dall'ente destinatario per la durata di cinque giorni a decorrere dalla data di ricezione.

Art. 29.

Partecipazione degli enti locali

Il comitato e le sezioni possono invitare, con debito preavviso, alle proprie sedute i rappresentanti dell'ente locale interessato, perchè forniscano chiarimenti sull'atto sottoposto a controllo.

I rappresentanti dell'ente locale interessato devono essere sentiti quando ne facciano richiesta al collegio.

Analogamente devono essere sentiti, a loro richiesta, anche i componenti dei rispettivi consigli.

Gli amministratori possono farsi assistere dai tecnici degli uffici dell'ente.

Di dette audizioni deve essere fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 30.
Controllo sostitutivo

I controlli sostitutivi per il compimento di atti obbligatori sono esercitati dal comitato o dalle sezioni decentrate, d'ufficio o su richiesta dei soggetti interessati.

Il comitato o la sezione competente, valutate le circostanze, invita l'ente a provvedere, fissando un congruo termine, e informa contestualmente la giunta regionale.

Decorso inutilmente il termine fissato, il comitato di controllo o la sezione competente nomina tra i dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a collaboratore un commissario con l'incarico di adottare l'atto.

Il controllo sostitutivo sugli atti sottoposti ad approvazione degli organi di amministrazione attiva della Regione è esercitato dalla giunta regionale in conformità delle norme che disciplinano le singole materie; sono altresì esercitati dalla giunta regionale i compiti ispettivi propri del potere di vigilanza e tutela attribuito dalla legge statale alla Regione.

Art. 31.
Pareri tecnici

Nell'esercizio dell'attività di controllo, il comitato e le sezioni decentrate possono chiedere pareri tecnici ad organi ed uffici centrali o periferici dello Stato o della Regione, purchè la richiesta non costituisca motivo di sospensione dell'esecutività dell'atto e non pregiudichi l'osservanza dei termini di cui all'articolo 24.

Titolo V

PERSONALE E UFFICI

Art. 32.
U f f i c i

Il comitato e le sezioni si avvalgono, per l'espletamento della attività istituzionale, di uffici costituiti nei modi previsti dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici.

Fermo restando il rapporto organico con l'amministrazione regionale, per gli affari riguardanti l'attività di controllo il personale è alle dipendenze funzionali del comitato e delle sezioni cui è destinato.

Il funzionamento degli uffici deve garantire l'uniformità, la obiettività e la tempestività di informazione al collegio in ordine alla istruttoria degli atti da sottoporre all'esame dell'organo stesso.

Art. 33.
S e g r e t a r i o

Il presidente della giunta regionale, in conformità alla legge regionale sull'ordinamento degli uffici nomina con proprio decreto i funzionari regionali che esercitano le funzioni di segretario del comitato e di ciascuna delle sezioni decentrate, nonchè i loro sostituti per i casi di assenza o impedimento.

Il segretario assiste alle sedute del collegio, ne redige e sottoscrive il processo verbale e provvede all'invio degli avvisi di convocazione. Il segretario cura inoltre la ricezione degli atti deliberativi degli enti locali e la comunicazione agli enti medesimi, nonchè al Bollettino ufficiale della Regione, delle decisioni di cui al primo comma dell'art. 26.

Art. 34.
Incompatibilità del personale

I dipendenti regionali che sono componenti dei consigli degli enti di cui all'art. 3 non possono essere assegnati al comitato o alla sezione che esercita il controllo sugli atti dell'ente di cui sono consiglieri.

Art. 35.
Archiviazione

Gli uffici del comitato e delle sezioni provvedono alla conservazione dei propri atti e quelli sottoposti a controllo relativi ai bilanci e ai regolamenti. Gli altri atti sottoposti a controllo sono conservati per tre anni.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 36.
Costituzione in giudizio

Il comitato o le sezioni decentrate trasmettono tempestivamente al presidente della giunta regionale gli atti relativi ai provvedimenti di controllo impugnati con ricorso giurisdizionale e forniscono ogni altro elemento utile al giudizio.

La giunta regionale delibera l'eventuale costituzione in giudizio.

Art. 37.
Rinvio dell'alternanza delle funzioni di presidente

Le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 5, si applicano a partire dalla prossima legislatura.

Art. 38.
Trasferimento delle competenze di controllo sugli atti degli enti ospedalieri

Gli atti degli enti ospedalieri che alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorchè adottati prima di tale data, non siano stati ancora inviati al comitato per il previsto controllo, sono trasmessi alla sezione competente con le modalità di cui al precedente art. 21.

Il controllo sugli atti che si trovano in corso di esame presso il comitato e le sezioni decentrate alla data di entrata in vigore della presente legge, è esercitato dagli organi stessi con l'intervento del medico provinciale.

Gli elementi integrativi di giudizio relativi ad atti che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati richiesti ai sensi dell'art. 12 del regolamento provvisorio, approvato dal consiglio regionale con deliberazione 7 marzo 1973, n. 187, sono trasmessi dagli enti ospedalieri direttamente al comitato precedentemente competente che ne curerà l'immediata trasmissione, unitamente a tutta la documentazione relativa alla delibera esistente agli atti dell'ufficio, alla sezione competente ai sensi della predetta legge. Dalla data di ricezione della suddetta documentazione decorreranno i termini previsti dalla presente legge per l'esercizio del controllo.

Art. 39.

Sono abrogati il regolamento provvisorio per il funzionamento del comitato e delle sezioni decentrate approvato dal consiglio regionale con deliberazione 7 marzo 1973, n. 187, nonchè le leggi regionali 2 settembre 1974, n. 44 e 12 giugno 1975, n. 70.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 dicembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 dicembre 1978.

(1143)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790680)